

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **375/1993** (ECLI:IT:COST:1993:375)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **23/06/1993**; Decisione del **06/10/1993**

Deposito del **14/10/1993**; Pubblicazione in G. U. **20/10/1993**

Norme impugnate:

Massime: **20001 20002**

Atti decisi:

N. 375

SENTENZA 6-14 OTTOBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n. 248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi disciplinatrici della materia.

La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha adottato una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge 14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.

Tale disposizione appare al giudice a quo sfornita di giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione. La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora, in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.

La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un determinato luogo - che può non coincidere con quello di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio, in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni.

Considerato in diritto

Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del luogo di accertamento della violazione, anziché quello in cui è stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di igiene e sanità pubblica.

La questione è fondata.

Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono, come ricorda anche il giudice a quo, quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n. 1034 del 1988).

Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n. 350 del 1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa.

Va infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di razionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.